

La normativa attuale stabilisce che, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta **la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato**. Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, motivate e straordinarie **deroghe** al suddetto limite. Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che **tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati**. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta **l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale di ciclo**.

Alla luce della normativa sopra citata, il Collegio dei Docenti ha deliberato nel Collegio del 25 ottobre 2024 di stabilire le seguenti deroghe pubblicate nel PTOF di istituto:

- **Motivi di salute:** assenze certificate dovute a ricovero ospedaliero o in day hospital, incluso il successivo periodo di convalescenza;
- **Motivi di salute:** assenze certificate dovute a patologie per le quali il mmg/pls preclude l'inserimento in comunità;
- **Alunni certificati:** gravità riconducibile alla diagnosi;
- **Motivi socio-familiari:** esistenza di situazioni di disagio socio-familiare, comprovata da attestazione di esperti e/o organi delle istituzioni, che interferiscono sulla regolare frequenza e sul normale svolgimento delle attività didattiche;
- **Motivi religiosi:** obblighi di culto in giorni diversi da quelli contemplati nel calendario scolastico, per i quali è previsto un particolare contratto formativo in cui la famiglia si sia impegnata per il recupero individuale e il consiglio accerti il conseguimento delle competenze negli insegnamenti non fruiti;
- **Motivi eccezionali:** assenze concesse in casi eccezionali dal dirigente scolastico per motivazioni riservate (provvedimenti autorità giudiziaria, particolari e documentati motivi personali e/o di famiglia).
- **Temporaneo ritorno al paese d'origine:** assenza giustificata se in possesso, al momento del rientro, di un certificato di iscrizione e avvenuta frequenza in una scuola nel paese d'origine, con valutazione degli apprendimenti. **Non è sufficiente un'autocertificazione.**